

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2010  
**129<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*Omissis*

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz (Esame e rinvio)

Il relatore **MUGNAI** (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che è il risultato dell'unificazione, operata dalla Camera dei deputati, di una serie di disegni di legge recanti tutte disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i membri del Governo e delle Camere.

Osserva preliminarmente come all'esito del lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento, l'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge sia stato circoscritto ai soli Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri. Svolge quindi talune considerazioni sulla *ratio* del provvedimento.

Al riguardo sottolinea come disposizioni in materia di legittimo impedimento si rinvenivano in forma espressa in almeno tre ordinamenti europei, quello francese, quello greco e quello portoghese, e, di poi parimenti, come non vi sia sistema democratico nel quale non si sia posto e non si stia tuttora ponendo il problema del delicato rapporto tra funzione giurisdizionale ed esercizio dell'attività di governo e di mandato parlamentare, al fine di assicurare un adeguato bilanciamento che, garantendo la prima, non vada ad incidere sulle seconde, così svilendo la volontà popolare che resta sovrana in ogni autentica democrazia.

Ricorda peraltro come la *High Court* del Regno Unito nel 2008, riferendosi al più ampio tema dell'immunità, abbia affermato la necessità di preservare il principio della separazione dei poteri per cui il potere giudiziario non interferisce e non critica il corso della legislatura.

Le norme oggi in esame hanno portata più limitata sia funzionale che temporale, conservando vigore per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore e concernendo esclusivamente il legittimo impedimento a comparire, *ex* articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri.

Riservare, infatti, alla libera interpretazione del giudice la valutazione circa la legittimità di un concorrente impegno istituzionale o politico di un componente di un organo costituzionale, determina fatalmente un inammissibile squilibrio tra l'azione di chi esercita funzioni giurisdizionali e quella di altri organi costituzionali anch'essi, primi depositari questi ultimi, tra l'altro, della sovranità popolare, ai quali di fatto, verrebbe "*externa corporis*" imposta l'agenda delle proprie attività.

Oltre l'evidente e continuo stato di tensione e conflitto tra funzioni e poteri che ciò provocherebbe, si finirebbe per generare una compenetrazione tra attività che la Costituzione ha separato in modo netto, così compromettendo il buon funzionamento delle istituzioni.

Appare essenziale, quindi, un intervento del legislatore, che oggettivamente definendo le situazioni di legittimo impedimento, sottragga ad un'interpretazione soggettiva il giudizio sul merito e sulla concretezza delle attività istituzionali e politiche correlate alla carica, cogliendone in particolare le caratteristiche di puntuale "continuatività".

A tal proposito, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che costituisca legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire quale imputato il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

Per quanto concerne i Ministri, ai sensi del comma 2, l'impedimento è parimenti legittimato dall'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

Ricorrendo siffatti ipotesi, il giudice, su richiesta di parte, rinvierà il processo ad altra udienza, tenendo conto, ai fini della fissazione della relativa data, di quanto attestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto il profilo della continuatività degli impegni concomitanti, ancorché tale periodo non possa essere superiore a sei mesi.

Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, in conformità di quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3, codice penale riprendendo a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della legge.

Il successivo articolo 2, ove espressamente si dà contezza che il fine perseguito è quello di consentire al Presidente del Consiglio ed ai Ministri il sereno svolgimento delle rispettive funzioni prevede, come già anticipato, una limitazione temporale all'efficacia delle disposizioni introdotte all'articolo 1, stabilendo che le medesime si applichino fino alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale che organicamente disciplinerà le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché le modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, e, comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Il presidente [BERSELLI](#) avverte che, in base anche a quanto concordato in sede di Ufficio di presidenza, la discussione generale sul provvedimento si svolgerà nella seduta notturna di oggi, nell'antimeridiana di domani, per concludersi eventualmente in una successiva seduta che si convoca finora per giovedì alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2010

**130ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 21,20.*

### IN SEDE REFERENTE

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore **CECCANTI (PD)** rileva che il disegno di legge in esame presenta gravi profili di costituzionalità sia in relazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per quanto riguarda la riserva di legge costituzionale stabilita all'articolo 138.

Per quanto riguarda il primo aspetto va rilevato che la disciplina in esame si basa su una definizione di legittimo impedimento che, sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri, appare priva di qualsiasi limite, essendo riferita ad ogni attività qualificata dallo stesso interessato come "coessenziale alla funzione di governo", e pertanto sacrifica integralmente il principio di uguaglianza riguardo al normale esercizio della giurisdizione, favorendo al di fuori di qualsiasi ragionevole bilanciamento il perseguimento di una protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali e di governo, pur astrattamente meritevole di tutela.

Una lettura coordinata della disposizione con il procedimento previsto dall'articolo 96 per i reati funzionali, inoltre, determina la paradossale conseguenza che questi ultimi, cui il costituente aveva voluto assicurare una speciale tutela, appaiano in realtà sottoposti ad un sindacato giurisdizionale che non è limitato, come avviene invece per i reati extrafunzionali, dall'opposizione del legittimo impedimento, e ciò non fa che replicare un'aporia che già era stata rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 dello scorso anno sulla legge per la sospensione dei processi alle alte cariche dello Stato.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 138, va osservato che - anche qui ricadendo in una violazione già censurata dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 262 si istituisce una vera e propria prerogativa, laddove la Corte costituzionale afferma che la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione a favore del titolare o del componente di un organo costituzionale può avvenire solo attraverso uno *jus singolare* assistito da una precisa copertura costituzionale.

L'oratore osserva infine come l'articolo 2 crei una inusitata figura di norma "ponte", evidentemente incostituzionale ma adottata in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale che, in certo qual modo, la legittimi *ex post*.

Il senatore **D'AMBROSIO**(PD), nel concordare con le osservazioni del senatore Ceccanti, osserva che il disegno di legge in esame suscita vive perplessità anche sotto il profilo della formulazione.

In primo luogo infatti l'adozione dell'espressione "procedimenti penali" anziché "processi", fa ritenere che il legittimo impedimento possa essere opposto non solo in fase dibattimentale, ma anche nell'udienza preliminare e nelle indagini preliminari; tale interpretazione però appare poi contraddetta dal fatto che il legittimo impedimento può essere opposto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro solo in qualità di imputato.

Sarebbe stato quindi più corretto utilizzare l'espressione processo, ovvero consentire l'opposizione del legittimo impedimento anche al semplice indagato.

Per quanto poi riguarda il rapporto fra reati funzionali ed extrafunzionali, il senatore D'Ambrosio, nel concordare con il collega Ceccanti circa il carattere paradossale di un'interpretazione che assegni a questi ultimi una tutela maggiore rispetto ai reati funzionali, osserva però che anche l'interpretazione contraria desta perplessità alla luce dell'articolo 96 della Costituzione, dal momento che si potrebbe verificare il paradosso di un legittimo impedimento opposto da un Ministro per il quale la Camera competente abbia già votato l'autorizzazione a procedere.

Appare inoltre singolare prevedere che il legittimo impedimento possa essere opposto indipendentemente dalla natura del reato contestato.

Suscita inoltre perplessità la formulazione del comma 6 dell'articolo 1, secondo la quale il legittimo impedimento può essere opposto in qualsiasi fase, stato o grado del processo: non si vede ad esempio perché l'impedimento a comparire dell'imputato dovrebbe determinare la sospensione di un processo in Cassazione.

L'oratore conclude rilevando che il disegno di legge in titolo rappresenta l'ennesima norma *ad personam*, la cui incostituzionalità è evidente ai suoi stessi presentatori, come dimostra la formulazione dell'articolo 2.

Il senatore **LONGO** (Pdl) ritiene che le osservazioni del senatore D'Ambrosio circa la non corretta formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge non siano condivisibili.

Va infatti ricordato che la norma in questione precisa l'ambito applicativo, con riferimento al Presidente del Consiglio e ai Ministri, del legittimo impedimento a comparire così come definito dall'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 479 del 1999.

Tale norma, per quanto collocata sistematicamente nel titolo IX del libro V, che disciplina l'udienza preliminare, fa tuttavia esplicito riferimento all'impedimento dell'imputato o del difensore, non solo nella rubrica ma anche nella formulazione del comma 1.

A tal proposito va osservato che l'assunzione della qualità di imputato può essere anche precedente alla richiesta di rinvio a giudizio, come nel caso dell'incidente probatorio.

Dopo aver osservato come la vigente disciplina del legittimo impedimento a comparire non faccia alcuna differenza fra i diversi gradi di giudizio, egli osserva come l'affermazione dei senatori Ceccanti e D'Ambrosio circa l'implicito riconoscimento dell'incostituzionalità del disegno di legge che si evincerebbe dall'articolo 2, si fondi su una petizione di principio che non può essere condivisa, dal momento che la norma in esame costituisce una disposizione di carattere meramente processuale che viene adottata in attesa di una legge costituzionale che non sarà certo diretta a disciplinare con una fonte rinforzata il legittimo impedimento, ma a regolamentare organicamente le prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio e dei membri del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

## XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2010  
131<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

## IN SEDE REFERENTE

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore **GALPERTI (PD)** sottolinea preliminarmente come il provvedimento in esame desti evidenti dubbi di legittimità costituzionale sia con riguardo al principio di uguaglianza, sia in relazione al principio di riserva di legge costituzionale. A ben vedere infatti, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del cosiddetto lodo Alfano, la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione a favore del titolare o del componente di un organo costituzionale può considerarsi legittima solo attraverso uno *ius* singolare assistito da una precisa copertura costituzionale. Esprime quindi perplessità sull'articolo 2, nella parte in cui sembra qualificare il provvedimento in esame come una "legge ponte", implicitamente incostituzionale, ma adottata nelle more dell'approvazione di una legge costituzionale destinata a legittimarla. Al riguardo, rileva come la fragilità che ha connotato parte delle legislature parlamentari renda quanto mai imprudente assumere in un testo normativo impegni in merito all'approvazione della legge costituzionale legittimante. Dopo aver svolto taluni rilievi critici sui recenti interventi legislativi *de iure condendo* in materia penalistica, la cui coerenza sistematica appare discutibile, si dichiara non pregiudizialmente contrario all'ipotesi di intervenire con norma costituzionale sul tema delle prerogative ed immunità, anche nell'ambito di una più ampia riflessione sulla forma di Governo, la quale oggettivamente si sta sempre più indirizzando verso un modello di tipo presidenzialista.

Il senatore **CAROFILIO (PD)** osserva come il provvedimento in esame sia il ventiduesimo intervento legislativo dell'attuale maggioranza nel quale, come si direbbe in termini civilistici, la causa coincide con il motivo, in quanto finalità reale del disegno di legge è per l'ennesima volta l'esigenza di rimuovere le ragioni di disagio per il presidente del Consiglio dei ministri legate alle sue vicende giudiziarie. Si sofferma quindi sui profili di incostituzionalità che il provvedimento sembra porre, anche alla luce dei principi recentemente riaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009. Il fatto che l'attuale maggioranza decida a distanza di pochi mesi dalla declaratoria di incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano - espressione mediatica assai criticabile, dal momento che una disposizione approvata quasi con un *diktat* dalla maggioranza tutto è meno che un "lodo" - sembra dimostrare la necessità di un urgente intervento di carattere sistematico e volto a risolvere le aporie ed incongruenze determinate dall'attuale sistema. Passando più

direttamente al merito del provvedimento, sottolinea come profili di incostituzionalità possono essere rinvenuti in primo luogo nel comma 1 dell'articolo 1, nella parte in cui si sancisce una presunzione assoluta di legittimo impedimento, con riferimento non già a talune specifiche situazioni, bensì con rinvio a varie disposizioni che genericamente prescrivono quali sono le attribuzioni del premier. Tali attribuzioni, prese in considerazione singolarmente, non implicano affatto la presenza di un impedimento a comparire, il quale dovrebbe invece richiedere sempre uno specifico accertamento di fatto. Ulteriori profili critici sono poi legati alla mancata indicazione dei reati in relazione ai quali debba trovare applicazione l'istituto in esame. Rileva poi come secondo il provvedimento l'opponibilità del legittimo impedimento al regolare corso del processo penale sia legittimamente ostacolato in ragione del doveroso esercizio delle funzioni di governo; in realtà non si può ammettere che l'esercizio della funzione giurisdizionale debba sempre e in ogni caso essere ritenuto un interesse recessivo rispetto alla funzione politica. E' invece necessario un bilanciamento tra i due valori costituzionali da effettuarsi volta in volta e non aprioristicamente in via legislativa. Ciò infatti rappresenterebbe una palese violazione del supremo principio di uguaglianza. Conclude, soffermandosi criticamente sull'articolo 2, nella parte in cui sembra ammettere implicitamente l'incostituzionalità della legge emananda, destinata ad essere sanata da una successiva legge costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2010

**133<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI***indi del Vice Presidente***CENTARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio scorso.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) si sofferma dapprima sulla questione di competenza sollevata dalla 1<sup>a</sup> Commissione con riguardo al disegno di legge in titolo, il quale, facendo esplicito riferimento all'entrata in vigore di una legge costituzionale recante una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, afferisce ad una materia dall'evidente tono costituzionale. Dopo aver sottolineato come la questione di costituzionalità del provvedimento sarà sicuramente sollevata nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea, esprime un giudizio critico sulla disciplina di cui al disegno di legge, la quale si fonda su una definizione di legittimo impedimento che appare per i soggetti interessati priva di qualsiasi limite, ricomprendendo ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo. L'assenza di ogni limite appare poi ulteriormente rafforzata dalla procedura con cui il legittimo impedimento può essere fatto valere, la quale consiste in un'autocertificazione di carattere meramente soggettivo. A ben vedere, il disegno di legge reca un evidente *vulnus* al principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, con riferimento in primo luogo al normale esercizio della funzione rispetto alla protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali. Una seconda palese violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile anche nella irragionevole maggiore tutela che con legge ordinaria si viene a stabilire per i reati extrafunzionali, che costituirebbero sempre legittimo impedimento, rispetto a quella che l'articolo 96 stabilisce per i reati funzionali. Si finisce in tal modo per ricadere nuovamente nei vizi già riscontrati dalla Corte costituzionale nelle sentenze sui cosiddetti lodo Schifani e lodo Alfano. Ulteriori criticità desta il provvedimento con riguardo alla violazione dell'articolo 138 della Costituzione, nella parte in cui esso sembra configurare una vera e propria prerogativa presidenziale, la quale necessiterebbe, come ribadito più volte dalla Consulta, di una precisa legge costituzionale. La violazione dell'articolo 138, poi, è ancor più evidente laddove si consideri la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, il quale introduce una figura del tutto nuova di legge ordinaria incostituzionale e cedevole. Il provvedimento in esame, pur introducendo nel suo complesso una disciplina indubbiamente destinata ad impattare in modo meno grave sulla giustizia rispetto al disegno di legge sul processo breve, reca comunque una grave violazione della Costituzione e tutto ciò con il solo fine di porre il Presidente del Consiglio dei Ministri al riparo dalle vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. Appare irragionevole riconoscere un impedimento continuativo tale da giustificare la sottrazione di alcuni soggetti al sindacato giurisdizionale. Del resto si può osservare come l'asserita impossibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri a prendere parte ai processi penali a suo carico, sia venuta meno quando si è

recato alla prima udienza di separazione. Conclude osservando come la costante violazione dei principi costituzionali ed il tentativo di sottrarre in nome della legittimazione popolare il Governo da ogni limite e regola appare altamente lesivo dello stesso principio democratico.

Il senatore **MARITATI** (PD) sottolinea preliminarmente come il disegno di legge in esame sia l'ennesimo provvedimento *ad personam* di questa legislatura. Dopo aver ricordato come tale provvedimento nasca per fronteggiare la declaratoria di incostituzionalità che ha colpito il cosiddetto lodo Alfano, si sofferma criticamente sul disegno di legge, nella parte in cui introduce una definizione di legittimo impedimento priva di qualsiasi limite. Al riguardo, rileva peraltro come talune delle attività richiamate dal provvedimento ed in particolare quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, appaiono difficilmente in grado di rappresentare un impedimento costante per il Presidente. La formulazione del provvedimento in esame configura in realtà un legittimo impedimento autocertificabile ininterrottamente per tutto il periodo del mandato. La disciplina in esame configura una evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. In primo luogo, appare irragionevole la maggiore tutela che viene apprestata con riguardo ai reati extrafunzionali rispetto a quelli funzionali, disciplinati dall'articolo 96 della Costituzione. Osserva poi come, trattandosi di una vera e propria prerogativa, tenendo conto che si tratta di una deroga permanente connessa alle funzioni, appaia necessario il ricorso alla legge costituzionale, come è stato peraltro recentemente ribadito dalla Corte costituzionale. La palese incostituzionalità del provvedimento è inoltre implicitamente riconosciuta dal disegno di legge, il quale fa rinvio ad una successiva legge di rango costituzionale di disciplina organica.

Non appare poi in alcun modo condivisibile quanto sostenuto da coloro che ritengono che il provvedimento in esame sia un "male minore" rispetto al processo breve; sarebbe invece preferibile evitare del tutto di assumere iniziative che violano il principio di eguaglianza.

Osserva poi come il disegno di legge in esame si ponga in contrasto con l'intero sistema processual-penalistico, nella parte in cui non sembra ammettere la possibilità per la parte di vincolare il giudice all'accoglimento della propria richiesta. In altri termini, il nostro sistema processuale non sembra ammettere alcun automatismo fra *petitum* e *decisum*, il quale costituirebbe una violazione del principio costituzionale per il quale il giudice è soggetto solo alla legge. Si sofferma poi sull'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, la cui attuale disciplina dimostra come la tutela dell'imputato impedito sia oggetto di un attento bilanciamento fra il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione. Conclude, sottolineando come vi siano dei valori fondamentali che non possono essere elusi neppure in ragione dell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni di governo. Fra tali principi, si devono annoverare il diritto di difesa dell'imputato, il diritto della parte civile, il rispetto della ragionevole durata del giudizio ed infine il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione. Non meno meritevole appare infine il parere della non dispersione dei mezzi di prova, tenuto conto che la prova si deve formare nel dibattimento e che una serie di rinvii ne può pregiudicare in modo anche irreparabile la genuinità.

La senatrice **ADAMO** (PD) esprime dapprima un giudizio critico sull'articolo 2, comma 1, nella parte in cui disciplina con legge ordinaria prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri che, secondo quanto recentemente riaffermato dalla Corte costituzionale, non possono che richiedere una legge costituzionale. Al riguardo, rileva come della palese incostituzionalità del provvedimento sarà, una volta definitivamente approvato, di sicuro investita la Corte costituzionale. Osserva poi criticamente come il disegno di legge in esame appaia in evidente contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, oggetto del disegno di legge n. 1880, di recente approvato dal Senato. Nel sottolineare come il provvedimento nasca dall'esigenza di ovviare alla incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano, si domanda per quale ragione il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale nonostante le proprie vicende giudiziarie ha accettato di ricandidarsi, non sia disposto a farsi processare per vicende che peraltro afferiscono non già alle sue funzioni politiche ma a vicende connesse alla sua attività di imprenditore. Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, si domanda per quale ragione la disciplina del legittimo impedimento sia stata estesa ai Ministri e non già anche ai Sottosegretari. Conclude, esprimendo un giudizio critico per l'indeterminatezza della prerogativa che viene riconosciuta ai membri del Governo.

Il presidente **BERSELLI** avverte che il seguito e la conclusione della discussione generale avranno luogo nella seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**XVI LEGISLATURA**

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2010

**134<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**CENTARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) rileva preliminarmente come il provvedimento in esame sia solo uno dei molteplici interventi di questa legislatura finalizzati a preservare il Presidente del Consiglio dei Ministri dalle vicende processuali che lo vedono coinvolto. Fra tali interventi si devono annoverare anche il disegno di legge recentemente approvato dal Senato sul cosiddetto processo breve, il preannunciato disegno di legge costituzionale di analogo contenuto al lodo Alfano, il progetto di riforma della materia dell'immunità parlamentare ed infine il provvedimento relativo alle intercettazioni. A ben vedere sebbene il disegno di legge in esame sia fra quelli appena citati quello con un impatto sul piano della giustizia meno disastroso, tuttavia esso integra una grave violazione dei principi costituzionali. Con esso infatti si assicura un privilegio processuale solo ad alcuni soggetti. Dopo aver osservato come l'istituto del legittimo impedimento così come attualmente disciplinato dal codice di rito già possa apprestare l'adeguata tutela anche alle cariche interessate dal provvedimento in esame, svolge taluni rilievi sul provvedimento anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del cosiddetto lodo Alfano. Si sofferma criticamente in particolare sull'articolo 1, comma 1, del disegno di legge rilevando l'irragionevolezza della previsione di una nozione di legittimo impedimento oggettivamente individuato e peraltro autocertificabile da parte dello stesso organo di Governo. Perplessità desta poi anche l'estensione dell'ambito applicativo della norma anche ai Ministri, ciò consentirebbe al Presidente del Consiglio dei Ministri di proporre al Capo dello Stato di attribuire l'incarico anche a soggetti con pendenze penali al fine di sottrarli ai giudizi. Tale equiparazione fra Ministri e Presidente del Consiglio dei Ministri non pare trovare riscontro in altre rilevanti norme del codice di rito ed in particolare nell'articolo 5. Esprime poi un giudizio critico sul provvedimento nella parte in cui si configura come una legge ordinaria marcatamente incostituzionale destinata ad essere sanata da una successiva legge di rango costituzionale. Conclude rilevando come il disegno di legge in esame di fatto rischi anche di ledere il diritto alla difesa delle altre parti processuali coinvolte nei giudizi che interessano il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*), dopo aver ricordato come sia stato risolto il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione affari costituzionali, con la riaffermazione della competenza della Commissione giustizia - ma con una contemporanea riaffermazione dei delicati profili costituzionali della materia e della necessità di conferire particolare rilievo al parere della prima Commissione - esprime un giudizio critico sul provvedimento, la cui illegittimità sarà

certamente dichiarata con ogni probabilità dalla Consulta. Al riguardo si augura che un' eventuale declaratoria di incostituzionalità non comporti, come è avvenuto in relazione al cosiddetto lodo Alfano, una condanna da parte del Governo dell'operato della Consulta. Con riguardo al merito del provvedimento lamenta in primo luogo la violazione del principio di uguaglianza nella parte in cui il disegno di legge introduce una definizione sostanzialmente priva di limiti dell'istituto del legittimo impedimento. Altrettanto deprecabile appare quanto previsto dal comma 4 nella parte in cui si stabilisce che compete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il potere di attestare il carattere continuativo dell'impedimento, tale da giustificare il rinvio del processo. Il provvedimento nel suo complesso si pone tra l'altro in contrasto con quanto più volte riaffermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di prerogative. Dopo aver sottolineato come il disegno di legge finisca per assicurare una tutela più piena per i reati funzionali, rispetto a quella prevista dall'articolo 96 della Costituzione per quelli extrafunzionali, svolge taluni rilievi critici sulla violazione dell'articolo 138 della Costituzione. Il provvedimento si configura come una vera e propria legge incostituzionale *ex se* e destinata a perdere efficacia solo una volta sanata da un intervento di rango costituzionale. Esprime quindi vivo rammarico per il fatto che l'attività della Commissione giustizia appare ormai da molti mesi incentrata solo su provvedimenti volti a tutelare gli interessi particolari del Presidente del Consiglio invece che come sarebbe necessario, su interventi finalizzati a far fronte alle reali esigenze della giustizia. Conclude anticipando talune perplessità sull'Atto Senato n. 2007. Al riguardo lamenta peraltro l'impossibilità per parte dei senatori della Commissione di partecipare ai lavori della seduta di domani mattina in ragione della concomitante convocazione della Commissione antimafia.

Dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore **MUGNAI (PdL)** interviene in sede di replica.

Egli osserva preliminarmente come le critiche emerse nel corso del dibattito appaiano in realtà del tutto infondate, in quanto esse si basano sull'erroneo assunto per il quale con il provvedimento in esame si voglia introdurre nell'ordinamento una prerogativa per alcune cariche dello Stato. A ben vedere infatti il provvedimento in esame presenta nel suo complesso carattere interpretativo rispetto a un istituto di carattere generale già presente nell'ordinamento, e per la cui disciplina non appare quindi necessario il ricorso a fonti di rango costituzionale. Ben altra questione invece quella relativa alle prerogative, per la quale invece, come del resto evidenzia l'articolo 2 del disegno di legge, appare necessario un intervento attraverso legge costituzionale. Con riguardo alla lamentata violazione del principio di uguaglianza ricorda che nell'originario testo della Costituzione l'ordinamento, nella logica del bilanciamento dei principi, contemplava anche l'istituto dell'immunità parlamentare.

In relazione poi al comma 4 dell'articolo 1 osserva come l'attestazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia necessaria per assicurare l'oggettività dell'impedimento. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa al rapporto con la tutela apprestata ai reati funzionali, conclude sottolineando come l'ambito oggetti di applicazione del provvedimento, per quanto ampio non sia in realtà illimitato, come da taluni sostenuto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, intervenendo in sede di replica, precisa come obiettivo del provvedimento sia quello di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri. Si tratta a ben vedere di una "serenità" non certamente di carattere psicologico ma di natura strettamente istituzionale e come tale degna di tutela. Ricorda peraltro che il richiamo al sereno svolgimento delle funzioni appare peraltro previsto anche nella più volte richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale. Con il provvedimento in esame si intende trovare un punto di equilibrio fra lo svolgimento di doverose attività istituzionali e di Governo e l'esercizio della funzione giurisdizionale. Con esso non si stabiliscono né privilegi né immunità, ci si limita unicamente a prospettare l'esigenza di una riforma di rango costituzionale dell'intera materia. Nel merito il disegno di legge non fa altro che tipizzare attraverso la previsione di puntuali esimenti, un istituto processuale già contemplato dal codice vigente.

Il presidente **CENTARO** ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato per venerdì 19 febbraio alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2010  
**136<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, i quali sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) illustra dapprima l'emendamento integralmente soppressivo 1.1. Al riguardo ribadisce il proprio giudizio critico sull'articolo 1 nella parte in cui, in modo del tutto irragionevole, sembra introdurre una duplice ipotesi di legittimo impedimento. Si sofferma poi sugli emendamenti con i quali si modificano i primi tre commi dell'articolo 1 del provvedimento. Dopo aver osservato come i primi tre commi della disposizione in esame siano di fatto l'esplicitazione dell'interpretazione dominante dell'articolo 420-*ter* con riguardo ai casi in cui nella veste di imputato si trovi a essere o il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno dei Ministri, rileva come gli emendamenti 1.3 e 1.38 prevedano che nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento la parte che ne faccia richiesta sia tenuta ad indicare i giorni contenuti nell'arco di un mese per i quali non sussiste impedimento. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.318, il quale prevede che il rinvio non impedisca al giudice di procedere quanto meno all'assunzione delle prove non rinviabili.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) considera in linea generale condivisibili gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori volti a modificare l'articolo 1, ad eccezione di quelli con i quali si intende ampliare l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento. Al riguardo, ribadisce le critiche già formulate in sede di discussione generale circa l'estensione dell'istituto del legittimo impedimento ai Ministri e le perplessità manifestate circa la possibilità di un uso strumentale dell'istituto.

Passando al merito degli emendamenti si sofferma dapprima sull'emendamento 1.2, con il quale si intende sopprimere l'articolo 1. A ben vedere, la soppressione integrale della norma appare l'unica soluzione possibile per ovviare agli evidenti vizi di incostituzionalità del provvedimento. Dopo aver brevemente ricordato i rilievi di illegittimità, per evidente violazione degli articoli 3 e 138 della

Costituzione, si sofferma sul complesso degli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, con i quali si intende modificare l'istituto al fine di renderlo il più possibile conforme al dettato costituzionale e alla giurisprudenza della Consulta. Conclude, esprimendo piena condivisione per gli emendamenti 1.318, 1.348, 1.352 e 1.353, ai quali aggiunge la propria firma.

Il senatore **CECCANTI** (PD) illustra l'emendamento 1.4, integralmente sostitutivo dell'articolo 1. Con esso, si intende assicurare, nell'ottica della trasparenza, priorità assoluta ai processi penali a carico di membri del Parlamento. L'emendamento, inoltre, prevede a tal fine che tale priorità sia riconosciuta anche nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi.

Il senatore **CASSON** (PD) illustra gli emendamenti 1.22, 1.30 e 1.176, i quali sono volti a evitare l'eccessiva soggettivizzazione dell'istituto del legittimo impedimento, il cui accertamento appare, in modo del tutto irragionevole, rimesso sostanzialmente al soggetto che ne fa richiesta in sede processuale. In particolare, la possibilità di richiedere il rinvio del processo per attività preparatorie e consequenziali, nonché per ogni attività coesistente alla funzione di governo, rischia di determinare sul piano applicativo *querelles* interpretative. Si sofferma poi sull'emendamento 1.40, con il quale si intende evitare che l'istituto del legittimo impedimento possa trovare applicazione con riguardo a processi aventi ad oggetto reati comuni di particolare gravità.

Sono dati dunque per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) illustra dapprima l'emendamento 2.1, integralmente soppressivo dell'articolo. Con riguardo all'articolo 2, osserva criticamente come con esso si introduca di fatto un *tertium genus* di legittimo impedimento, la cui disciplina appare destinata a restare in vigore solo fino all'approvazione di una legge costituzionale di riforma organica della materia delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. Tale disciplina appare volta, come si precisa nella disposizione, ad assicurare il sereno svolgimento delle funzioni proprie del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Ebbene, se si ritiene che tale finalità sia meritevole di tutela, non si comprende allora la previsione di un termine massimo di vigenza della norma. Si sofferma poi sull'emendamento 2.32, il quale, al fine di ovviare alla paradossale situazione per la quale si appresta una maggiore tutela ai reati extrafunzionali rispetto a quelli connessi all'esercizio delle funzioni, prevede che l'istituto del legittimo impedimento non possa interessare i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica. Non si comprende peraltro a quale legge costituzionale si intenda rinviare la cessazione degli effetti del provvedimento, tenuto conto che non risulta sottoposto all'esame parlamentare alcun provvedimento di tale tenore. Conclude, ribadendo le proprie critiche sul provvedimento, nella parte in cui, estendendo tale beneficio anche ai Ministri, rischia di prestarsi ad usi strumentali.

Il senatore **CECCANTI** (PD) illustra l'emendamento 2.3, con il quale si sostituisce l'articolo 2, ridisegnando, in senso costituzionale, la "legge ponte" all'esame. A ben vedere, infatti, non appaiono accoglibili i rilievi svolti dal senatore Longo e volti a giustificare la legittimità di tale legge. L'emendamento in questione, riprendendo una prassi già seguita in occasione della cosiddetta legge Mattarella sul voto degli italiani all'estero, prevede che le disposizioni sul legittimo impedimento previste dall'articolo 2 non possano trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative. Analoga appare la *ratio* sottesa all'emendamento 2.37.

Il senatore **SERRA** (PD) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 e all'articolo 2 dal Gruppo del Partito Democratico, nonché all'emendamento 2.32, di cui è primo firmatario il senatore Li Gotti. Intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva come il provvedimento sia destinato ad essere dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Tale declaratoria di incostituzionalità purtroppo sarà accompagnata, come tutto sembra far presagire, da critiche da parte del Governo all'imparzialità della Corte costituzionale.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) si sofferma sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ribadendo i propri rilievi critici sul provvedimento il quale prevede norme evidentemente incostituzionali. L'illegittimità del disegno di legge appare *in re ipsa*, nella parte in cui introduce,

contravvenendo alla consolidata giurisprudenza costituzionale, in via legislativa e senza quindi un accertamento caso per caso una prerogativa. Con riguardo all'articolo 2 in particolare rileva come esso contenga un pericoloso monito per il sindacato della Consulta. Ribadisce le proprie critiche sul provvedimento ed in particolare sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, anche alla luce di recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti taluni sottosegretari. Aggiunge infine la propria firma all'emendamento 2.32.

Il senatore **D'AMBROSIO**(PD), intervenendo sull'emendamento 2.6, auspica la soppressione dell'articolo 2, che rappresenta un *vulnus* dei principi costituzionali in un certo senso persino più grave di quello determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

In particolare egli sottolinea il contenuto poco chiaro e i potenziali effetti perversi dell'esclusione dei procedimenti per i reati cosiddetti funzionali, di cui all'articolo 96 della Costituzione, dal termine di efficacia della normativa sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che viene fissato in 18 mesi e comunque non oltre l'approvazione della legge costituzionale di riordino delle prerogative dei membri del Governo.

A meno di non volere ritenere che la disposizione significhi che il legittimo impedimento non si applica ai reati di cui all'articolo 96 della Costituzione - un'interpretazione che sarebbe assai strana in considerazione sia della collocazione di tale deroga per i reati funzionali all'articolo 2 anziché all'articolo 1, sia perché non si comprende perché tali reati debbano essere sottratti a disposizioni processuali ritenute valide per altri - sembrerebbe dunque doversi ritenere che a norma dell'articolo 2, anche qualora entro 18 mesi non sia intervenuta l'ipotizzata riforma costituzionale, le disposizioni sul legittimo impedimento rimarrebbero in vigore per i processi celebrati in applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

La senatrice **PORETTI** (PD) interviene sul complesso degli emendamenti all'articolo 2 associandosi alle considerazioni svolte dagli oratori che l'hanno preceduta in merito all'incostituzionalità della norma e del disegno di legge nel suo complesso.

Ella, nel rilevare come una volta di più il Parlamento sia costretto ad occuparsi di interventi in materia di giustizia che prendono le mosse da vicende personali del Presidente del Consiglio, osserva come ciò non sarebbe uno scandalo laddove, come è avvenuto in passato per molte battaglie radicali - si pensi per tutti al caso di Enzo Tortora - un caso emblematico sia impugnato come bandiera per affrontare un problema di carattere generale.

Non è certo questo il caso, dal momento che i problemi del Presidente del Consiglio, che disegni di legge come questo intendono affrontare, non solo non sono comuni alla generalità dei cittadini, ma non hanno nemmeno alcun legame con il legittimo esercizio delle funzioni costituzionali della Presidenza del Consiglio; si tratta in definitiva solo di espedienti per evitare di rispondere in giudizio di accuse formulate contro il Capo del Governo in relazione a fatti del tutto estranei alle sue attuali funzioni.

La senatrice Poretti osserva come da troppi anni la scelta di condizionare le politiche della giustizia del centrodestra alle vicende personali del Presidente del Consiglio abbia fatto abbandonare a questa parte politica ogni volontà di tradurre in interventi normativi le intenzioni da sempre sbandierate di una modernizzazione dell'amministrazione della giustizia, sulla quale si potrebbe invece aprire un proficuo confronto con l'opposizione; anzi, parlando a nome della delegazione radicale del Gruppo del partito democratico, ella osserva che la sua parte su molti punti potrebbe in astratto avere maggiori convergenze con il centrodestra che con l'opposizione, per esempio sulla separazione delle carriere o sulla non obbligatorietà dell'azione penale. In realtà però l'esperienza dimostra come su queste riforme l'attuale maggioranza si sia in tutti questi anni limitata solo a parlare, arrivando addirittura, nel corso del primo Governo Berlusconi, a boicottare per meri motivi di schieramento un gruppo di *referendum* tra i quali anche taluni che investivano l'amministrazione della giustizia, assicurando gli elettori che sarebbe poi intervenuto il Governo con provvedimenti che, invece, non hanno mai visto la luce.

L'oratrice conclude dichiarandosi in linea di principio non contraria ad una nuova amnistia che copra anche i reati ascritti al Presidente del Consiglio, intervenendo però a liberare realmente le carceri da una pressione demografica insopportabile e a eliminare una parte importante dell'arretrato giudiziario.

Il senatore **CASSON**(PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, osserva che la disposizione dell'articolo 2, mentre rappresenta una sorta di ammissione dell'addebito di incostituzionalità avanzato da più parti nei confronti delle disposizioni recate dall'articolo 1, al contempo crea essa stessa una nuova causa di incostituzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2010  
137ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### IN SEDE REFERENTE

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo, Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore **MUGNAI** (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.4, il quale sembra intervenire su una materia estranea all'oggetto del provvedimento, dettando norme relative ai procedimenti a carico di parlamentari.

Con riguardo poi agli emendamenti 1.21 e seguenti, ribadisce la sostanziale terzietà della segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è attribuita la funzione di certificare la sussistenza del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio. Si sofferma infine sugli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 2, i quali appaiono ispirati all'erronea interpretazione che dell'istituto è fornita dall'opposizione, per la quale il provvedimento sarebbe volto ad assicurare la serenità psicologica del *premier*. Replica, concludendo, ai rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio circa l'impatto della normativa sui processi aventi ad oggetto i reati funzionali.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva come non sia ipotizzabile subordinare il rinvio del processo alla predisposizione di un calendario recante gli impegni del Presidente del Consiglio o dei Ministri. A ben vedere, infatti, tali impegni appaiono il più delle volte improvvisi e quindi non pianificabili *ex ante*.

Relativamente all'articolo 2, osserva come con il provvedimento in esame non si voglia in alcun modo introdurre né un privilegio né una immunità, ma unicamente assicurare nelle more dell'adozione di una legge organica, il sereno svolgimento delle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1996

Art. 1

### 1.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

### 1.2

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI, SERRA

Sopprimere l'articolo.

### 1.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1. – 1. All'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Quando il legittimo impedimento a comparire nell'udienza, motivato dallo svolgimento delle rispettive funzioni, è addotto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato che partecipano al giudizio in qualità di imputato o di difensore, il giudice rinvia il dibattimento ad altra udienza. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

### 1.4

CECCANTI, DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI, SERRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1. – (*Priorità assoluta ai processi penali a carico di membri del Parlamento*). – 1. Al fine di garantire il libero e ordinato esercizio delle prerogative e competenze connesse all'esercizio del mandato parlamentare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della Costituzione, la presente legge riconosce priorità assoluta ai procedimenti penali a carico di membri delle Camere, in sede di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

2. All'articolo 132- *bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2- *bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) ai processi a carico di membri del Parlamento».

### 1.5

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.

### 1.6

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «presunzione di».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto*

dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.

#### **1.7**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*nelle udienze dei procedimenti penali*» con le seguenti: «*in udienza preliminare o in dibattimento*».

#### **1.8**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «quale imputato» inserire le seguenti: «e sempreché il giudice accerti la sussistenza dei presupposti nel caso concreto».

#### **1.9**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «*dalle leggi o dai regolamenti e in particolare*».

#### **1.10**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «*dalle leggi o*».

*Consequentemente al medesimo comma 1 sopprimere le parole: «dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».*

#### **1.11**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «*o dai regolamenti*».

*Consequentemente al medesimo comma 1 sopprimere le parole: «e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni».*

#### **1.12**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «*o dai regolamenti,*»

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: « e dal regolamento interno» fino a: «15 novembre 1993».*

#### **1.13**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «*dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni*».

#### **1.14**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «*5*».

#### **1.15**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «*, 6*».

**1.16**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «, 6 e 12» con le seguenti: «e 6».

**1.17**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni».

**1.18**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «2,».

**1.19**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «, 3».

**1.20**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «, 3 e 4» con le seguenti: «e 3».

**1.21**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni».

**1.22**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

**1.23**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, delle relative attività» fino alla fine del comma.

**1.24**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, delle relative attività preparatorie e consequenziali,».

**1.25**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « delle relative attività preparatorie e consequenziali,».

**1.26**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «preparatorie e consequenziali» inserire le seguenti: «purché autonomamente valutate dal giudice come essenziali e non procrastinabili».

*Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di valutazione negativa sul carattere essenziale e non procrastinabile delle attività preparatorie e consequenziali di cui al primo periodo del presente comma, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».*

**1.27**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «preparatorie e».

**1.28**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e consequenziali».

**1.29**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «consequenziali» inserire le seguenti: «che il giudice ritenga essenziali per l'esercizio delle attribuzioni stesse».

**1.30**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

**1.31**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

**1.33**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «attività» inserire le seguenti: «che il giudice ritenga».

**1.32**

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo», aggiungere le seguenti parole: «espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti».

**1.34**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

**1.35**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «comunque» inserire le seguenti: «valutata dal giudice inequivocabilmente».

**1.36**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la sussistenza della coesistenzialità sia previamente valutata ed accertata dal giudice».

*Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di valutazione circa la non coesistenzialità, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento di cui alla presente legge».*

### **1.37**

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CARLINO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero liberamente le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

### **1.38**

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CARLINO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento».

### **1.39**

[DELLA MONICA](#), [BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [SERRA](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [GALPERTI](#), [INCOSTANTE](#), [LATORRE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MARITATI](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.40**

[DELLA MONICA](#), [BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [SERRA](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [GALPERTI](#), [INCOSTANTE](#), [LATORRE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MARITATI](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo, per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.41**

[DELLA MONICA](#), [BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [SERRA](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [GALPERTI](#), [INCOSTANTE](#), [LATORRE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MARITATI](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.42**

[DELLA MONICA](#), [BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [SERRA](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [GALPERTI](#), [INCOSTANTE](#), [LATORRE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MARITATI](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.43**

[DELLA MONICA](#), [BIANCO](#), [ADAMO](#), [BASTICO](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [SERRA](#), [CECCANTI](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DE SENA](#), [GALPERTI](#), [INCOSTANTE](#), [LATORRE](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MARITATI](#), [SANNA](#), [VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti puniti con l'ergastolo, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.44**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.45**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.46**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.47**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.48**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.49**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.50**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.51**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.52**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.53**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.54**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.55**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.56**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.57**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.58**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.59**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.60**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.61**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.62**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.63**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.64**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.65**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.66**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

#### **1.67**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.68**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.69**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.70**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.71**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.72**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.73**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.74**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.75**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.76**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.77**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.78**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.79**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.80**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.81**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.82**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.83**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.84**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.85**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.86**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.87**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.88**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.89**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.90**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.91**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.92**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.93**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.94**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.95**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.96**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.97**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.98**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.99**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.100**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.101**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.102**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.103**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.104**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.105**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.106**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.107**

[DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.108**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.109**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.110**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.111**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.112**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.113**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.114**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.115**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.116**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.117**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.118**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.119**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.120**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.121**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.122**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.123**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.124**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.125**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.126**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.127**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.128**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.129**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.130**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.131**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.132**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.133**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.134**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.135**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.136**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.137**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624- bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.138**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.139**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.140**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.141**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.142**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.143**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.144**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.145**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.146**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.147**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.148**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.149**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.150**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.151**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.152**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.153**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.154**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.155**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.556**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.157**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.158**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 647 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.159**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.160**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.161**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.162**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali circostanze sono liberamente valutate dal giudice».

**1.163**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al comma 1 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del

termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

**1.164**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le circostanze di cui al comma 1 costituiscono legittimo impedimento a comparire dell'imputato solo quando il giudice valuta che esse effettivamente comportano assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento».

**1.165**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

**1.166**

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

**1.167**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

**1.168**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al comma 1 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

**1.169**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla fine di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere nel mese successivo. Se il giudice, sentite le parti offese, pur ritenendo le attività rientranti nei doveri d'ufficio, ritiene che possano essere accorpate ad altre nello stesso giorno ovvero differite alla sera, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

**1.170**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole; «i Ministri» inserire le seguenti: «, con eccezione dei Ministri senza portafoglio,».

**1.171**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo la parola: «attività» aggiungere le seguenti: «ritenuta dal giudice».

**1.172**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalle leggi e».

**1.173**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dai regolamenti».

**1.174**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dai regolamenti».

**1.175**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

**1.176**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

**1.177**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo» aggiungere le seguenti parole: «purché la coesistenza sia previamente valutata e accertata dal giudice».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di valutazione circa la non coesistenza, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento di cui alla presente legge».*

**1.178**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti: «può costituire, ove il giudice che procede disponga in tal senso».

**1.179**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «presunzione di».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».*

**1.180**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale,» inserire le seguenti: «previa libera valutazione del giudice».

**1.181**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.182**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo, per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.183**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.184**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.185**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti puniti con l'ergastolo, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.186**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.187**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.188**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.189**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.190**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.191**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.192**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.193**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.194**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.195**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.196**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.197**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.198**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.199**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.200**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.201**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.202**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.203**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.204**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.205**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.206**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.207**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.208**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.209**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.210**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.211**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.212**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.213**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.214**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.215**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.216**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.217**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.218**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.219**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.220**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.221**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.222**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.223**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.224**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo. «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.225**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.226**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.227**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.228**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.229**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.230**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.231**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.232**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.233**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.234**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.235**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.236**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.237**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.238**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.239**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.240**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.241**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.242**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.243**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.244**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.245**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.246**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.247**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.248**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.249**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.250**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.251**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.252**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.253**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.254**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.255**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.256**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.257**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.258**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.259**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.260**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.261**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.262**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.263**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.264**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.265**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.266**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.267**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.268**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.269**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.270**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.271**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.272**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.273**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.274**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.275**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.276**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.277**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.278**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.279**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.280**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.281**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.282**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.283**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.284**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.285**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.286**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.287**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.288**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.289**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.290**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.291**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.292**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.293**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.294**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.295**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.296**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.297**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.298**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

**1.299**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.300**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 647 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.301**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.302**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.303**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

### **1.304**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono legittimo impedimento a comparire dell'imputato solo quando il giudice valuta che esse effettivamente comportano assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento».

### **1.305**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 3.

### **1.306**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «su richiesta di parte» inserire le seguenti: «ed acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite».

### **1.307**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «*richiesta di parte*» inserire le seguenti: «*, comunque non reiterabile,*».

### **1.308**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo la parola: «quando» inserire le seguenti: «*, in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro,*».

**1.309**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo la parola: «quando» inserire le seguenti: «valuta che,».

**1.310**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «commi precedenti» inserire le seguenti: «quando si accerti che l'impedimento di governo adottato configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza».

**1.311**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire la parola: «rinvia» con le seguenti: «può rinviare».

**1.312**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «quando si accerti che l'impedimento di governo adottato configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza».

**1.313**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'arco temporale di un mese e nei giorni per i quali è stata manifestata la disponibilità a partecipare alle udienze».

**1.314**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'inizio di ogni mese il Ministro trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

**1.315**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi precedenti indicano i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri non siano presenti all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati.».

**1.316**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui ai commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento».

**1.317**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In applicazione del principio di leale collaborazione fra organi dello Stato, nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, indicano a pena di inammissibilità, almeno sei giorni, nell'arco dei due mesi successivi, per i quali non sussiste impedimento ed il giudice fissa udienza in tali date. Nelle udienze così fissate non può essere addotto un legittimo impedimento che non derivi da una sopraggiunta, imprevedibile e assoluta impossibilità di comparire dell'imputato».

**1.318**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.»

**1.319**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 4.

**1.320**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

**1.321**

D'ALIA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'impedimento di cui al comma 1 è formalmente attestato dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri, che indica anche, ai fini della fissazione dell'udienza di rinvio, le date degli impegni istituzionali già programmati che costituiscono causa di futuro impedimento a comparire. La nuova udienza è fissata compatibilmente al ruolo di udienza del giudice ed alle indicazioni espressamente fornite in relazione a futuri analoghi impedimenti a comparire. Nel caso che precede, quando, ad una successiva udienza, l'imputato allegghi una causa di legittimo impedimento dipendente da impegno istituzionale che risulti già programmato, ma che non sia stato espressamente indicato per la decisione dell'udienza di rinvio, la richiesta è rigettata dal giudice con ordinanza motivata».

**1.322**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4 sostituire la parola: «*attesti*» con le seguenti: «*abbia accertato*».

**1.323**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire la parola: «*correlato*» con la seguente: «*essenziale*».

**1.324**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «*di cui alla presente legge*» con le seguenti: «*previste dalle leggi*».

**1.325**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire la parola: «*rinvia*» con le seguenti: «*può rinviare*».

**1.326**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire la parola: «*rinvia*» con le seguenti: «*può rinviare*».

**1.327**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, dopo la parola: «*rinvia*» inserire le seguenti: «*, valutato l'impedimento,*».

**1.328**

D'ALIA

Al comma 4, dopo le parole: «non può essere superiore a sei mesi.», aggiungere le seguenti: «Nel caso che precede, il rinvio può essere richiesto una sola volta».

**1.329**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4 sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*trenta giorni*».

**1.330**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*trenta giorni*».

**1.331**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*quaranta giorni*».

**1.332**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*cinquanta giorni*».

**1.333**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*sessanta giorni*».

**1.334**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*sessanta giorni*».

**1.335**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*settanta giorni*».

**1.336**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*ottanta giorni*».

**1.337**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*novanta giorni*».

**1.338**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*novanta giorni*».

**1.339**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*cento giorni*».

**1.340**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centodieci giorni*».

**1.341**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centoventi giorni*».

**1.342**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centotrenta giorni*».

**1.343**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centoquaranta giorni*».

**1.344**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centocinquanta giorni*».

**1.345**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centosessanta giorni*».

**1.346**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «*sei mesi*» con le seguenti: «*centosettanta giorni*».

**1.347**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e non è comunque reiterabile*».

**1.348**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili».

**1.349**

D'ALIA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In caso di rinvio dell'udienza ai sensi dei commi che precedono, il giudice può comunque provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale».

**1.350**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 6.

**1.351**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 6.

**1.352**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il legittimo impedimento di cui alla presente legge non si applica ai processi penali per i quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia intervenuta antecedentemente all'assunzione della carica».

**1.353**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi penali in corso ed ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione».

**1.354**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 6, sostituire le parole da: «*si applicano*» fino a: «*o grado*» con le seguenti: «*non si applicano ai processi penali in corso*».

**1.355**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, sostituire le parole: «*si applicano anche*» con le seguenti: «*non si applicano*».

**1.356**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 6, sostituire le parole: «*fase, stato o grado*» con le seguenti: «*stato e grado del processo*».

### 1.357

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione dei processi riguardanti delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».

### Art. 2

#### 2.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo

#### 2.2

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

#### 2.3

CECCANTI, DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge».

#### 2.4

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.

#### 2.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «*si applicano*» con le seguenti: «*il giudice può applicare*».

#### 2.6

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «*organica*».

#### 2.7

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei Ministri».*

Conseguentemente al medesimo comma 1: sostituire le parole: «degli stessi» con le seguenti: «dello stesso»; sopprimere le parole: «e ai Ministri»; sostituire la parola: «loro» con le seguenti: «a lui».

#### 2.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «*e dei Ministri*» nonché le parole: «*e ai Ministri*».

#### 2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*un mese*».

## **2.10**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*centoquaranta giorni*».

## **2.11**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*centoncinquanta giorni*».

## **2.12**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*centosessanta giorni*».

## **2.13**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*centosettanta giorni*».

## **2.14**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*centottanta giorni*».

## **2.15**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*sette mesi*».

## **2.16**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*otto mesi*».

## **2.17**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*nove mesi*».

## **2.18**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*dieci mesi*».

## **2.19**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*undici mesi*».

## **2.20**

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

## 2.21

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

## 2.22

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*tredici mesi*».

## 2.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*quattordici mesi*».

## 2.24

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*quindici mesi*».

## 2.25

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*sedici mesi*».

## 2.26

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*diciassette mesi*».

## 2.27

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «*e ai Ministri il sereno svolgimento*» con le seguenti: «*lo svolgimento*».

## 2.28

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «*il sereno*» con la seguente: «*lo*».

## 2.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il processo riguardi delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

## 2.30

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*con esclusione dei processi per reati societari*».

## 2.31

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i processi per i delitti di cui al Libro Secondo, Titoli I, II, XII e XIII, del codice penale».

### **2.32**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, SERRA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*eccettuati i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica*».

### **2.33**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge non si applica ai processi relativi a delitti di corruzione e corruzione in atti giudiziari».

### **2.34**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

### **2.35**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

### **2.36**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «*il giorno successivo*» fino alla fine del comma , con le seguenti: «*a partire dalla XVII legislatura repubblicana*».

### **2.37**

CECCANTI, DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2 , sostituire le parole: «*sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*» con le seguenti: «*alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale di cui al comma 1 del presente articolo*».

### **Tit. 1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il titolo: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», con il seguente: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza riferita al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri».

**XVI LEGISLATURA****GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 MARZO 2010

**139<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

Il presidente **BERSELLI** avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che sono stati dichiarati inammissibili gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, il senatore **D'AMBROSIO (PD)** preannuncia che si asterrà dal voto di tutti gli emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione, in quanto nessuna proposta emendativa è in grado di migliorare un testo la cui incostituzionalità è evidente.

La Commissione, quindi, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.3.

Dopo che i senatori **DELLA MONICA (PD)**, **CASSON (PD)** e **LI GOTTI (IdV)** hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.32, con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.4 a 1.162.

Il senatore **MARITATI (PD)**, dopo aver aggiunto la propria firma, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.163, sottolineando come appaia logico prevedere che nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero i Ministri indichino quanto meno i giorni per i quali tale impedimento non sembra sussistere. Svolge quindi talune considerazioni sul provvedimento nel suo complesso, sottolineandone l'incostituzionalità. Le previsioni di cui al disegno di legge appaiono oltre modo ingiuste e inaccettabili anche alla luce delle recenti vicende di corruzione e di infiltrazione mafiosa che hanno interessato un membro del Parlamento nazionale, come è stato del resto evidenziato nel corso dei lavori della Commissione antimafia.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)**, nel sottoscrivere l'emendamento 1.163, concorda con i rilievi testè formulati. Al riguardo sottolinea come l'approvazione di tale emendamento potrebbe in qualche modo limitare i profili di incostituzionalità del provvedimento.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, con il quale si introduce un sistema di fissazione dell'udienza, di fatto concordato fra il soggetto impedito e il giudice e le altre parti processuali. Appare a suo parere innegabile la ragionevolezza di tale previsione.

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge quindi gli emendamenti da 1.163 a 1.165.

Dopo che i senatori **CASSON**(*PD*), **MARITATI**(*PD*), **LI GOTTI** (*IdV*) e **DELLA MONICA** (*PD*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.166, la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.166 a 1.197.

Previa verifica del prescritto numero legale, su richiesta della senatrice **DELLA MONICA**(*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 1.198.

Sono altresì respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti da 1.199 a 1.222.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.223, sottolineando come appaiano del tutto incoerente con la politica di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo le previsioni del provvedimento in esame, il quale impedisce di fatto lo svolgimento di processi per tali reati laddove questi risultino ascrivibili ai Ministri o al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI**, la quale sottolinea come siano del tutto infondate le affermazioni testè svolte, la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.223 a 1.280.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.281, sottolineando come sia necessario escludere dall'ambito applicativo del provvedimento quanto meno i processi per alcune tipologie di reato di particolare gravità, quali l'estorsione, il sequestro di persona, la rapina.

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti 1.281 e 1.282.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) interviene sull'emendamento 1.283 preannunciando il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI** ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento in questione, il quale, come anche altri di analogo tenore, prevede che siano le altre parti processuali a provare la sussistenza dell'impedimento.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore **CASSON**(*PD*), la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.282 e 1.317.

Dopo che i senatori **CASSON**(*PD*), **D'AMBROSIO** (*PD*) e **MARITATI** (*PD*) hanno aggiunto al propria firma all'emendamento 1.318, il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento suddetto. Con tale proposta si intende consentire al giudice di provvedere quanto meno all'assunzione delle prove non rinviabili. Analoga previsione ricorda l'oratore era peraltro contemplata nel cosiddetto "lodo Alfano".

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) concorda con i rilievi testè formulati e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore **LONGO** (*PdL*) ritiene che il disegno di legge così come formulato non impedisca l'applicazione degli istituti di cui agli articoli 392 e 467 del codice di rito, per tale ragione il contenuto dell'emendamento in questione appare del tutto pleonastico.  
Conclude preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il senatore **D'AMBROSIO** (PD) nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 1.318, osserva che l'applicabilità degli articoli 392 e 467 del codice di rito non può considerarsi implicita, come affermato dal senatore Longo, dal momento che la possibilità per l'imputato di partecipare direttamente alla formazione della prova nel corso del dibattimento discende da norme costituzionali e internazionali, e pertanto la possibilità di farvi eccezione per motivi di urgenza o non ripetibilità della prova stessa deve essere esplicitamente prevista.

In realtà anche la questione oggetto di questo emendamento dimostra come la strada intrapresa dalla maggioranza di promuovere un sostanziale sovvertimento del patto sociale fondato sulla mutua aspettativa che tutti rispetteranno le regole - e ne è un ulteriore esempio il tentativo in corso in queste ore di ottenere con proteste di piazza una deroga all'esclusione della lista del Popolo della libertà dalle elezioni regionali del Lazio per il mancato rispetto delle norme sulla sua presentazione - non può che portare ad una sostanziale denegazione dei principi dello stato di diritto e della democrazia.

Il senatore **CENTARO** (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in questione, osservando come le norme del codice di rito ivi richiamate recano principi di carattere generale, della cui applicabilità anche ai casi contemplati dal disegno di legge, non si deve dubitare.

Il senatore **CASSON** (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento ritenendo che l'esplicito richiamo agli articoli 392 e 467 può evitare che insorgano in sede di applicazione dubbi interpretativi.

Il senatore **MARITATI** (PD) non comprende per qual ragione la maggioranza si esprima in senso contrario all'emendamento, tenuto conto che le norme in esso contenute appaiono meramente esplicative.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.318 a 1.320.

Dopo che i senatori **CASSON**(PD), **DELLA MONICA** (PD) e **LI GOTTI** (IdV) hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.321 e 1.328, la Commissione, con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.321 a 1.347.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.348 d'identico contenuto all'emendamento 1.318. Al riguardo sottolinea come il richiamo agli articoli 392 e 467 del codice di rito appaia necessario nella parte in cui in sede di applicazione del provvedimento si rischia di riconoscere carattere di specialità all'istituto del legittimo impedimento e quindi di escludere l'applicabilità dei principi generali contenuti nelle disposizioni codicistiche richiamate.

Il senatore **CASSON** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.348 preannunciando il proprio voto favorevole. Al riguardo sottolinea come la previsione ivi contenuta consenta di evitare possibili dubbi interpretativi.

Il senatore **D'AMBROSIO** (PD) ribadisce le considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento 1.318, osservando come esse risultino tanto più valide in riferimento all'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, dal momento che la sospensione del processo per un periodo prolungato può rendere impossibile, ad esempio, per un coimputato chiedere in tempo utile l'escussione della prova che dimostrerebbe la sua innocenza, né d'altra parte, a norma dell'articolo 111 della Costituzione si può immaginare che l'imputato Ministro o Presidente del Consiglio possa essere privato della possibilità di partecipare alla formazione della prova stessa

Il senatore **LONGO** (PdL) nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento in questione ricorda come gli articoli 392 e 467 del codice di rito trovino di fatto applicazione, in base agli articoli 70 e 71 del codice di rito anche con riguardo alla situazione processuale del soggetto incapace, la quale appare in parte analoga a quella del soggetto impedito.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) ritiene che è l'impianto stesso del codice ed in particolare delle norme testè richiamate a dimostrare la necessità di prevedere esplicitamente la possibilità di assumere prove urgenti o non ripetibili.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, con il quale si intende consentire nel rispetto del diritto alla difesa, quanto meno la possibilità per il giudice di provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili.

Il relatore **MUGNAI** (*PdL*) nel ritenere che il mancato richiamo agli articoli 392 e 467 del codice di rito non costituisca alcun tipo di violazione del diritto alla difesa, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.348.

Dopo che i senatori **DELLA MONICA** (*PD*), **CASSON** (*PD*) e **LI GOTTI** (*IdV*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.349, la Commissione con distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 1.349 a 1.357.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **CASSON** respinge gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Sono altresì respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti da 2.3 a 2.19.

Dopo che i senatori **CASSON** (*PD*), **DELLA MONICA** (*PD*) e **LI GOTTI** (*IdV*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.20, la Commissione in esito a distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 2.20 a 2.26.

Dopo che i senatori **CASSON** (*PD*), **DELLA MONICA** (*PD*) e **LI GOTTI** (*IdV*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.27, la Commissione in esito a distinte e successive votazioni respinge gli emendamenti da 2.27 a 2.36.

Il senatore **CECCANTI** (*PD*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 2.37, sottolineando come con esso si intenda ricondurre la legge "ponte" quanto meno nell'alveo della costituzionalità.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.37.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) avverte che i senatori Biondelli, Maritati, Casson, D'ambrosio, Galperti, Sanna, Ceccanti e Molinari aggiungono la propria firma all'emendamento Tit.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea autorizzandolo, altresì, a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1996

Art. 1

**1.32**

**D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI**

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo», aggiungere le seguenti parole: «espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti».

**1.163**

**LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, MARITATI**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al comma 1 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

**1.166**

**D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LI GOTTI**

Sopprimere il comma 2.

**1.318**

**LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.»

**1.321**

**D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'impedimento di cui al comma 1 è formalmente attestato dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri, che indica anche, ai fini della fissazione dell'udienza di rinvio, le date degli impegni istituzionali già programmati che costituiscono causa di futuro impedimento a comparire. La nuova udienza è fissata compatibilmente al ruolo di udienza del giudice ed alle indicazioni espressamente fornite in relazione a futuri analoghi impedimenti a comparire. Nel caso che precede, quando, ad una successiva udienza, l'imputato alleggi una causa di legittimo impedimento dipendente da impegno istituzionale che risulti già programmato, ma che non sia stato espressamente indicato per la decisione dell'udienza di rinvio, la richiesta è rigettata dal giudice con ordinanza motivata».

**1.328**

**D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI**

Al comma 4, dopo le parole: «non può essere superiore a sei mesi.», aggiungere le seguenti: «Nel caso che precede, il rinvio può essere richiesto una sola volta».

**1.348**

**LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, CASSON**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.»

**1.349**

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In caso di rinvio dell'udienza ai sensi dei commi che precedono, il giudice può comunque provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale».

Art. 2

**2.20**

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «*diciotto mesi*» con le seguenti: «*dodici mesi*».

**2.27**

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «*e ai Ministri il sereno svolgimento*» con le seguenti: «*lo svolgimento*».

**Tit.1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, BIONDELLI, MARITATI, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, MOLINARI

*Sostituire il titolo:* «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», *con il seguente:* «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza riferita al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri».